STATUTO DELLO SNALS

INDICE GENERALE

TITOLO I°

Principi, finalità e democrazia interna

Art. 1 - Costituzione e principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Tesseramento
Art. 4 - Tutela degli iscritti
Art. 5 - Elezioni interne
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 - Garanzia e propaganda
Art. 8 - Accertamento di irregolarità
Art. 9 - Convocazione degli organi centrali e periferici
Art. 10 - Cooptazione e durata

TITOLO II°

Strutture del Sindacato

Art. 11 - Organizzazione periferica
Art. 12 - Delegato
Art. 13 - Organi distrettuali
Art. 14 - Organi provinciali
Art. 15 - Funzione degli organi provinciali
Art. 16 - Consiglio Provinciale
Art. 17 - Segretario e Segreteria Provinciale
Art. 18 - Collegio Provinciale dei Sindaci
Art. 19 - Collegio Provinciale dei Probiviri
Art. 20 - Elezione degli organi provinciali
Art. 21 - Organi regionali
Art. 22 - Consiglio Regionale
Art. 23 - Segretario e Segreteria Regionale
Art. 24 - Collegio Regionale e dei Sindaci
Art. 25 ~ Norme speciali per gli organi regionali
Art. 26 - Organi nazionali
Art. 27 - Congresso Nazionale
Art. 28 - Convocazione Congresso Nazionale
Art. 29 - Delegati al Congresso Nazionale
Art. 30 - Convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e della Assemblea provinciale
Art. 31 - Consiglio Nazionale
Art. 32 - Composizione del Consiglio Nazionale
Art. 33 - Comitato Centrale
Art. 34 - Presidente del Sindacato
Art. 35 - Segretario Generale
Art. 36 - Segreteria Generale
Art. 37 - Ufficio Politico
Art. 38 - Organo di stampa
Art. 39 - Organizzazione centrale
Art. 40 - Collegio Nazionale dei Sindaci
Art. 41 - Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 42 - Commissione di vigilanza

TITOLO III°

Organizzazione dei settori

Art. 43 - Settori del Sindacato
Art. 44 - Consulta Provinciale e Regionale di Settore
Art. 45 - Organi nazionali di Settore

TITOLO IV°

Bilancio, patrimonio e amministrazione

Art. 46 - Bilancio Nazionale
Art. 47 - Bilancio Provinciale e Regionale

Art. 48 - Patrimonio

TITOLO V

Modifiche statutarie e regolamento

Art. 49 - Modifiche statutarie e regolamento

Norma transitoria

——— O ———

TITOLO I°

Principi, finalità e democrazia interna

Art. l

Costituzione e principi

E' costituito con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.), organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma di tutti i settori del lavori, scolastico pubblico e privato.

Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONES.A.L.).

Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla consapevolezza della unità sostanziale dei problemi della scuola e di quelli del lavoro, nella dimensione economica e sociale, e, in particolare, nel pubblico impiego.

Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti politici e dalle Associazioni di qualunque tipo. pone l'autonomia come garanzia precisa di libertà e di pluralità democratica.

Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico; rifiuta il concetto e la politica del sindacalismo di classe o di massa, che sia unico, esclusivo ed esternamente diretto; si pone come associazione di base, la cui linea programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.

Art. 2

Finalità

Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavori, scolastico.

La ratifica di base b richiesta a conclusione delle vertenze sindacali.

Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:

a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola nonchè l'aggiornamento della loro professionalità;
b) lo sviluppo ed il rinnovamento, seriamente programmato, del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche, in modo precipuo della scuola pubblica nelle sue articolazioni statali e regionali, per valorizzarne la funzione sociale;
c) la difesa conseguente della serietà della scuola e del suo contributo, in concorso con la famiglia, alla formazione completa della persona in una comunità operosa e democratica;
d) l'autogoverno socialmente responsabile della scuola, nel riconoscimento dell'apporto autonomo delle altre componenti ed in primo luogo degli studenti e delle famiglie;
e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

Lo S.N.A.L.S., inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L., con proprie proposte alla formazione della politica economica (investimenti, reddito, occupazione, servizi sociali, tributi), alla definizione delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e giusta politica retributiva sia del settore pubblico che del settore privato.

Art. 3

Tesseramento

Lo S.N.A.L.S. organizza unitariamente il personale della scuola di ogni ordine e grado, dipendente dallo Stato e dagli Enti pubblici e privati, compreso quello all'estero, e il personale dell'Amministrazione scolastica e dell'Università e ne assume la rappresentanza.

Hanno titolo all'iscrizione gli appartenenti al personale ispettivo, direttivo e amministrativo, docente e non docente, siano essi di ruolo, non di ruolo, in attività di servizio o in quiescenza, nonchè gli aspiranti a posti di personale docente e non docente.

Sono soci dello S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo. dei deliberati degli Organi Statutari e che versano la quota annuale di iscrizione.

I1 tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio Nazionale. I1 Consiglio Nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle quote di iscrizione fra la Segreteria Generale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali.

Art. 4

Tutela degli iscritti

Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.

In occasione dei Congressi, nonché dei Consigli chiamati a deliberare fra un Congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere e confrontare la tesi di politica sindacale e scolastica: deve essere possibile la scelta organica dei dirigenti chiamati ad interpretare democraticamente e responsabilmente la volontà della base; deve essere possibile la formazione e la libera articolazione del consenso e del dissenso alla base ed al vertice.

Art. 5

Elezioni interne

Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna.

Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo sono elettive.

Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.

Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di controllo o di settore, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale.

Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete.

Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti.

Art. 6

Incompatibilità

Le cariche di Segretario Generale, Regionale e Provinciale e di membro della Segreteria Generale dello S.N.A.L.S. non sono cumulabili fra loro e sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile degli uffici scuola dei partiti.

I membri dei Collegi Provinciali, Regionali e Nazionale dei Sindaci e dei Probiviri non possono far parte degli organi deliberanti ai rispettivi livelli.

Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 7

*Garanzia e propagan*da

A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del Sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda.
I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi del Sindacato. Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto di ulteriore propaganda in seno al Sindacato, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal Sindacato unitario e da iniziative disgregatrici.

Le deliberazioni sono impegnative per tutti.

Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l'azione del Sindacato, o ne minacci l'unità organizzativa.

Art. 8

Accertamento di irregolarità

In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi di settore e unitari sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione commissariale.

L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione alle successive lettere a)- b)- c), rispettivamente alla Segreteria Generale, Regionale e Provinciale.

La dichiarazione di decadenza e la nomina di un Commissario straordinario competono:

a) al Comitato Centrale nei riguardi di tutti gli organi centrali di Settore e dei Consigli Regionali e Provinciali;
b) al Consiglio Regionale nei riguardi di tutti gli organi regionali di Settore;
c) ai Consigli Provinciali nei riguardi di tutti gli organi provinciali di Settore e nei riguardi dei Comitati Distrettuali.

Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento:

- al Consiglio Nazionale per i casi di cui alla lettera a);
- al Comitato Centrale per i casi di cui alle lettere b)e c).

I1 ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell'organo competente e, comunque, non oltre i 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato.

Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per pia di 6 mesi.

I1 rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili al Collegio Nazionale dei probiviri, nel caso di provvedimenti adottati da organismi nazionali o regionali, e al Collegio Provinciale dei probiviri nel caso di provvedimenti adottati da organismi provinciali.

Art. 9

Convocazione degli organi centrali e periferici

Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, su richiesta delle Segreterie e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti le Segreterie.

La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi ricevimento.

In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il Segretario Regionale per gli organi provinciali e il Segretario Generale per gli organi regionali.

I membri di tutti gli organi del Sindacato, centrali e ricevimento, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva.

Gli organi deliberanti del Sindacato, centrali e ricevimento (Consiglio Nazionale, Consigli Regionali e Provinciali) e le Consulte di Settore si riuniscono almeno due volte l'anno.

Art. 10
Cooptazione e durata

Negli organi deliberanti (Consiglio Nazionale, Comitato Centrale e Consigli Regionali e Provinciali), nonchè nelle Consulte di Settore Provinciali, Regionali e Nazionale, possono essere cooptati, in situazioni particolari, altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica non più di tre anni.

TITOLO II°

Strutture del Sindacato

STRUTURE PERIFERICHE

Art. 11
Organizzazione periferica

Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati.

L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si articola in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche distrettuali.

Art. 12
Delegato

Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi della scuola e della società ed insieme la partecipazione diretta nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua organizzazione unitaria sul delegato, individuato in ogni unità scolastica o sede di servizio.

I1 delegato, eletto dagli iscritti o designato dalla Segreteria Provinciale, tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro, anche attraverso la contrattazione decentrata; cura l'informazione e la propaganda; garantisce la partecipazione diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste; provvede al tesseramento.

A) STRUTTURE DISTRETTUALI

Art. 13
Organi distrettuali

Sono organi distrettuali unitari:

1) 1'Assemblea dei delegati;
2) il Comitato Distrettuale;
3) il Segretario Distrettuale.

L'Assemblea dei delegati, che è formata dai rappresentanti degli iscritti nella scuola del Distretto, ha il compito di dibattere i problemi connessi con le unita scolastiche del territorio, di raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte programmatiche, alle azioni di lotta; di formulare le relative proposte agli organi provinciali.

I1 Comitato Distrettuale è composto da un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea dei delegati, in numero proporzionale alla rappresentanza di ciascun settore e dai coordinatori distrettuali di settore.

Alle riunioni del Comitato Distrettuale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al Consiglio Scolastico distrettuale, qualora non ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.

I1 Segretario viene eletto dal Comitato Distrettuale.

La sezione distrettuale, non necessariamente coincidente con il distretto scolastico, esercita funzioni di promozione, coordinamento ed organizzazione dell'attività sindacale e tiene i rapporti con le strutture scolastiche e gli Enti Locali nell'ambito del territorio.

Per la realizzazione della politica scolastica distrettuale, il Comitato può costituire gruppi intersettoriali di lavoro per specifici obiettivi di azione.

B) STRUTTURE PROVINCIALI

Art. 14
Organi provinciali

Sono organi provinciali unitari:

a) 1'Assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio Provinciale;
c) il Segretario Provinciale;
d) la Segreteria Provinciale;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) le Commissioni di studio.

Art. 15

Funzioni degli organi provinciali

In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale unitaria dello S.N.A.L.S..

Gli organi sindacali provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unita le istanze sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali del Sindacato; svolgono, nell'ambito della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali.

Art. 16

Consiglio Provinciale

I1 Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 15 membri a un massimo di 45, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza di ciascun Settore.

Per ogni provincia il numero dei Consiglieri Provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti.

I Consiglieri Nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Provinciale della realtà territoriale in cui risultano iscritti.

I1 Consiglio Provinciale assume la direzione del Sindacato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 15; dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza.

I1 Consiglio Provinciale esercita, altresì, il controllo delle attività dei delegati e degli organi distrettuali, designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle Commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche esperti esterni all'organizzazione.

Alle riunioni del Consiglio Provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al Consiglio Scolastico Provinciale, qualora non ne facciano già parte in qualità di membri effettivi.

Art. 17

Segretario e Segreteria Provinciale

I1 Consiglio Provinciale elegge il Segretario Provinciale e, con successiva votazione, gli altri membri della Segreteria Provinciale da un minimo di 3 ad un massimo di 9, in rapporto proporzionale al numero dei Consiglieri Provinciali.

Nel corso della sua prima riunione, la Segreteria Provinciale elegge, nel proprio seno, un Segretario Amministrativo e uno o più Vice-Segretari.

I1 Segretario Provinciale ha la rappresentanza legale del Sindacato nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità della Segreteria.

I1 Consiglio Provinciale può, altresì, eleggere un Presidente, che presiede, di norma, i lavori del Consiglio.

La Segreteria Provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della provincia, convoca il Consiglio e gli altri organismi provinciali e ne esegue le deliberazioni.

Art. 18

Collegio Provinciale dei Sindaci

I1 Collegio Provinciale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci.

Art. 19

Collegio Provinciale dei Probiviri

I1 Collegio Provinciale dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti. Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 20

Elezione degli organi provinciali

L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di settori diversi. Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione dei delegati al Congresso Nazionale ed è preparata dall'assemblea degli iscntti.

L'assemblea fa proposte sulle questioni concernenti 'organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui criteri di massima per la utilizzazione delle risorse finanziane in sede di elaborazione di bilanci preventivi, e nelle questioni relative all'attività provinciale dei settori.

Per ogni organo, gli eletti sono distribuiti per settore, in proporzione alla consistenza numerica di ogni settore.

C) STRUTTURE REGIONALI

STRUTTURE REGIONALI

Art. 21

Organi regionali

Sono organi regionali:

a) il Consiglio Regionale;
b) il Segretario Regionale;
c) la Segreteria Regionale;

d) il Collegio dei Sindaci;
e) le Commissioni di studio.

Art. 22
Consiglio Regionale

I1 Consiglio Regionale, sulle linee delle deliberazioni generali del Sindacato, svolge, anche attraverso apposite commissioni, l'azione sindacale più idonea a risolvere i problemi originati dal rapporto Scuola - Regione; garantisce la presenza e la rappresentanza democratica nelle trattative con gli organi regionali; promuove e coordina, a livello regionale, tutte quelle iniziative che possano essere di stimolo al potenziamento dell'organizzazione.

I1 Consiglio Regionale è composto dai Segretari Provinciali, dai Coordinatori Regionali di settore, dai membri eletti da ciascuno dei Consigli Provinciali della Regione in misura di 1 ogni 1000 iscritti o frazione non inferiore a 500 nonchè, a titolo consultivo, dai Consiglieri Nazionali iscritti nella Regione.

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, inoltre, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al Consiglio Direttivo degli I.R.R.S.A.E., che non siano già membri effettivi.

Art. 23
Segretario e Segreteria Regionale

I1 Consiglio Regionale elegge il Segretario Regionale e, con successiva votazione, gli altri membri della Segreteria Regionale, in numero pari a quello delle Segreterie Provinciali della Regione. Designa, inoltre, su proposta della Segreteria Regionale, i propri rappresentanti presso Enti e Commissioni operanti a livello regionale e provvede alla costituzione delle Commissioni di studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche esperti esterni all'organizzazione.

I1 Consiglio Regionale dispone in materia di bilancio ed amministrazione.

Nel corso della sua prima riunione, la Segreteria Regionale elegge, nel proprio seno, un Segretario Amministrativo e uno o più Vice Segretario.

I1 Segretario Regionale ha la rappresentanza legale del Sindacato nei confronti degli organismi regionali e le sue competenze si esplicano nel rispetto dei principi di collegialità della Segreteria.

La Segreteria Regionale, che ha sede, di norma, nel capoluogo della Regione, esercita la rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della propria competenza; dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale e svolge compiti organizzativi in collegamento con la Segreteria Generale e con le Segreterie Provinciali, fatta salva l'autonomia decisionale di queste ultime.

Art. 24
Collegio Regionale dei Sindaci

I1 Collegio Regionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, eletti dal Consiglio Regionale tra i componenti dei Collegi dei Sindaci delle province della Regione.

Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci.

Art. 25
Norme speciali per gli organi regionali

Nelle Regioni a Statuto Speciale gli organi regionali deliberanti del Sindacato assumono, nei riguardi delle istituzioni della Regione, compiti analoghi a quelli degli organi centrali del Sindacato.

Nella Regione autonoma Valle d'Aosta, Eli organi di cui agli articoli dal 14 al 19 assumono la denominazione di "regionale" anziché "provinciale". Le funzioni e le competenze del Consiglio Provinciale e della Segreteria Provinciale sono esercitate rispettivamente dal Consiglio e dalla Segreteria Regionale.

Nella Regione Trentino - Alto Adige, gli organi statutari delle province di Trento e Bolzano, nel rispetto delle deliberazioni generali del Sindacato, svolgono l'azione sindacale più idonea ad affrontare i problemi legati al rapporto con le istituzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

D) STRUTL'URE CENTRALI

Art. 26
Organi nazionali

Sono organi nazionali unitari:

a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Comitato Centrale;
d) il Segretario Generale;
e) la Segreteria Generale;
f) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
g) il Collegio Nazionale dei probiviri;
h) la Commissione Nazionale di Vigilanza.

Art. 27
Congresso Nazionale

I1 Congresso Nazionale dello S.N.A.L.S., costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del Sindacato.

I1 Congresso ordinario dell'organizzazione - Unitario e di Settore - è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente Statuto.

Hanno diritto a prendervi parola - ancorché non delegati - i Consiglieri Nazionali uscenti e i membri dei Collegi Nazionali dei Sindaci e dei Probiviri, nonchè, nelle sedute di settore, i membri della Consulta uscente.

I1 Congresso Nazionale, come ambito supremo di definizione della linea politica unitaria, ed in coordinamento con le istanze dei settori, articola, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute distinte per settore.

Sara compito del Congresso Nazionale plenario dei delegati:

a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del Sindacato e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale e politico;
b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale, anche in base alle indicazioni dei settori;
c) esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
d) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Nazionale di Vigilanza;
e) approvare eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 28

Convocazione del Congresso Nazionale

I1 Congresso Nazionale, annunciato e convocato dal Consiglio Nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo articolo 30.

I1 Consiglio Nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli.

La convocazione del Congresso e l'ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del Sindacato almeno 70 giorni prima della data fissata.

All'atto della convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale nomina una Commissione che ha il compito di predisporre le operazioni preparatone, garantire e favorire la libera circolazione delle idee.

I1 Congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno della metà delle organizzazioni provinciali.

Art. 29

Delegati al Congresso Nazionale

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della Provincia e con liste separate per settore.

L'elezione dei delegati è preparata da almeno un'assemblea generale unitaria di base, organizzata dalla Segreteria Provinciale.

I Delegati Provinciali al Congresso Nazionale sono portatori dei voti effettivamente rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di settore che in quelle unitane, votano sulla base del numero dei soci rappresentati.

Art. 30

Convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Provinciale

I1 Congresso Nazionale e 1'Assemblea Provinciale unitaria di base possono essere convocati, rispettivamente dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Provinciale, anche in via straordinaria.

La convocazione in via straordinaria avviene:

per il Congresso Nazionale, ad opera del Consiglio Nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Segretari Provinciali, rappresentante complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti;

b) per 1'Assemblea Provinciale, ad opera del Consiglio Provinciale, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ,o su richiesta della maggioranza assoluta dei delegati di base, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti.

Art. 31

Consiglio Nazionale

I1 Consiglio Nazionale t organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali.

Il Consiglio Nazionale si può articolare in Commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica, di strutture, di governo e di stato giuridico.

I1 Consiglio Nazionale elegge, il Segretario Generale, la Segreteria Generale e il Comitato Centrale, che ad esso rispondono del loro operato.

Ciascuno dei membri del Consiglio Nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in sede nazionale che in sede periferica.

I1 Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in mento alle quote di adesione al Sindacato.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al C.N.P.I., qualora non ne facciano già parte.

Art, 32

Composizione del Consiglio Nazionale

I1 Consiglio Nazionale è composto di 150 membri di cui sei sono i coordinatori di Settore, in conformità di quanto disposto dall'articolo 45. I restanti sono distribuiti tra i Settori in rapporto alla consistenza degli iscritti di ciascun Settore rappresentato in Congresso.

L'elezione congressuale del Consiglio Nazionale si realizza sulla base di liste, nelle quali possono essere inclusi nomi di candidati di tutti i Settori.

Art. 33

Comitato Centrale

I1 Comitato Centrale delibera, in via ordinaria, su delega del Consiglio Nazionale e nelle situazioni d'urgenza, in prima istanza, salvo ratifica del

Consiglio Nazionale.

I1 Comitato Centrale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base e all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

I1 Comitato Centrale ha, in particolare, il compito di vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico del Sindacato; di designare i rappresentanti della organizzazione presso Enti e Commissioni; di fissare i criteri per gli esoneri sindacali.

I1 Comitato Centrale è composto da 31 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Nazionale.

I1 Comitato Centrale si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni volta che sia convocato dalla Segreteria Generale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 34

Presidente del Sindacato

I1 Congresso Nazionale può eleggere il Presidente del Sindacato che presiede, di norma, il Consiglio Nazionale e il Comitato Centrale.

Egli può presenziare a tutte le riunioni degli organi statutari del Sindacato.

Art. 35

Segretario Generale

I1 Segretario Generale rappresenta il Sindacato nella sua unita e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio di collegialità con la Segreteria Generale, che presiede, dirige e coordina; organizza e coordina tra loro le attività delle commissioni nazionali di cui all'art. 39; assume la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le Segreterie Provinciali e Regionali.

Egli Š il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano L'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il Sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.

Art. 36

Segreteria Generale

La Segreteria Generale è organo esecutivo centrale del Sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale ed è convocata periodicamente dal Segretario Generale su ordine del giorno.

Nel corso della sua prima riunione, essa elegge, nel proprio seno, un Segretario Amministrativo e uno o più Vice-Segretari.

La Segreteria è composta dal Segretario Generale, e da altri membri, fino al massimo di 10, eletti dal Consiglio Nazionale.

Per L'avvio e per la conclusione delle azioni sindacali di portata generale, nonchè in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, la Segreteria Generale convoca, per sentirne il parere, la Conferenza dei Segretari Provinciali e quella dei Segretari Regionali.

La convocazione delle due Conferenze può avvenire congiuntamente ed anche in coincidenza con le riunioni del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Generale risponde solidalmente della sua attività al Comitato Centrale e al Consiglio Nazionale.

Art. 37

Ufficio Politico

E' istituito a livello centrale, un ufficio politico quale organo di consultazione della Segreteria Generale con il compito di discutere e proporre soluzioni ai problemi di carattere socio-politico, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dagli organi deliberanti. L'ufficio politico è composto dal Segretario Generale che lo presiede, dai componenti la Segreteria Generale e da altri membri, fino ad un massimo di dieci, eletti dal Consiglio Nazionale, anche al di fuori del proprio seno, tra esponenti del Sindacato ancorché ricoprano cariche sindacali in ambito provinciale e/o regionale.

Art. 38

Organo di stampa

L'organo di stampa ~ aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente Statuto. Su tale organo deve essere data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione, dell'attività sindacale.

La Segreteria Generale nomina il Direttore Responsabile e il Comitato di Redazione.

Art. 39

Organizzazione centrale

L'organizzazione centrale si struttura in aree funzionali definite dal Comitato Centrale, su proposta del Segretario Generale.

Ognuna delle aree funzionali centrali è coordinata da un membro della Segreteria Generale e composta da una commissione di collaboratori particolarmente esperti, scelti nei quadri sindacali.

Art. 40

Collegio Nazionale dei Sindaci

I1 Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di 5 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso. Esso è organo perfetto.

I1 Collegio dei Sindaci risponde della propria attività davanti al Congresso e al Consiglio Nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

I1 compito del Collegio dei Sindaci è quello di controllare L'andamento amministrativo del Sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio Nazionale.

I1 Collegio dei Sindaci riferisce al Congresso e al Consiglio Nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del Sindacato.

I membri del Collegio dei Sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale nelle quali si trattino argomenti

di amministrazione; essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale retribuita.

I1 Collegio dei Sindaci è convocato dal suo Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, oltreché alle scadenze previste dall'articolo 45, almeno un'altra volta all'anno.

Art. 41

Collegio Nazionale dei Probiviri

I1 Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 9 membri effettivi e di 3 supplenti eletti dal Congresso. Esso è organo perfetto.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri:

a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato il Collegio Provinciale dei probiviri;
b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse nonchè il giudizio sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al Collegio.

I membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri possono essere deferiti al Collegio Nazionale dei probiviri su parere conforme del Comitato Centrale espresso a maggioranza di due terzi.

I1 Collegio Nazionale dei Probiviri è convocato dal suo Presidente.

Gli atti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitivi.

I1 Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

1) L'ammonizione;
2) la deplorazione;
3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
4) L'espulsione.

I1 Collegio Nazionale dei probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria Generale in pendenza di giudizio penale, qualora L'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica.

Avverso i provvedimenti adottati dagli Organi Statutari contro L'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio Nazionale dei probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

I1 Collegio Nazionale dei probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.

Art. 42

Commissione di Vigilanza

La Commissione Nazionale di Vigilanza è istituita col compito di garantire L'applicazione dello Statuto.

Essa è composta di è membri, eletti dal Congresso Nazionale tra gli associati che non siano componenti di organismi nazionali, e dal Presidente dello SNALS, al quale spetta di convocare la Commissione e di presiederne i lavori.

La Commissione di Vigilanza giudica, in caso di impugnativa, sulla legittimità statutaria delle deliberazioni adottate dagli organi nazionali, regionali e provinciali e sugli eventuali conflitti di competenza tra gli organi del Sindacato.

La Commissione di Vigilanza, quindi, non svolge indagini sul merito delle questioni impugnate e può, nella soluzione di casi particolarmente complessi, avvalersi del parere di esperti di diritto.

La deliberazione dichiarata statutariamente illegittima dalla Commissione di Vigilanza è nulla.

E' fatto obbligo alla Commissione di Vigilanza di pronunciarsi nel più breve tempo e comunque entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO III°

Organizzazione dei settori

Art. 43

Settori' del Sindacato

Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il personale dei seguenti Settori:

a) Università, e I.S.E.F;
b) scuola secondaria di ogni ordine e grado e strutture della formazione professionale di competenza territoriale;
c) scuola elementare e scuola materna;
d) scuole di istruzione artistica compresi i Conservatori e le Accademie;
e) ATA;
f) Amministrazione centrale e periferica della P.I.

I Settori hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.

Al Settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze agli organi unitari e di cooperazione alla organizzazione della vita del Sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza, formazione quadri, tesseramento).

I responsabili del Settore partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche.

I1 Settore, che contribuisce alla definizione del programma del Sindacato unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea deliberati dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti dai Settori.

Ciascun Settore svolge la propria attività attraverso Consulte Nazionali, Regionali, Provinciali.

In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali e ricevimento, dev'essere garantita la presenza dei Settori in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti di ogni Settore.

I Settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del Sindacato.

Possono inoltre essere costituiti comitati intersettoriali anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in Settori diversi.

E' obbligatoria la costituzione di comitati intersettoriali del personale direttivo e del personale in quiescenza.

A tutti i livelli territoriali i Coordinatori dei Settori e dei Comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti.

Essi partecipano a pieno titolo alle riunioni di Segreteria, quando sono convocati per la trattazione di problemi di Settore.

Ogni Coordinatore può chiedere che vengano inseriti all'ordine del giorno delle riunioni di Segreteria argomenti riguardanti il Settore o i Comitati intersettoriali.

Art. 44

Consulta Provinciale e Regionale di settore

La Consulta Provinciale di settore coordina L'attività del settore nell'ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità di cui all'articolo 1 e 43; essa costituisce un momento di presenza e di partecipazione più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S..

La Consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal Congresso Provinciale. Essa legge, nel suo seno, il Coordinatore Provinciale, che fa parte di diritto del Consiglio Provinciale e della Consulta Regionale.

Per i problemi di carattere regionale, ciascun Settore coopera con L'organo unitario regionale nella formulazione di proposte e nella condotta della trattativa.

A tale scopo l'insieme dei Coordinatori Provinciali di Settore costituisce la Consulta Regionale di Settore; essa elegge, nel proprio seno, un Coordinatore Regionale, che fa patte di diritto dell'organo regionale unitario.

Art. 45

Organi nazionali di settore

In adempimento del disposto dello Statuto per quanto attiene alla partecipazione dei Settori a tutti i livelli della vita unitaria del Sindacato, sono istituiti per ogni Settore:

a) la Consulta Nazionale;
b) Ufficio Centrale di Coordinamento;
c) il Coordinatore Nazionale.

La Consulta Nazionale di ciascun Settore assume i problemi specifici ed elabora proposte. utilizzando apposite Commissioni di studio, che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie minoritarie.

La Consulta Nazionale, composta da 21 membri, b eletta dai delegati del Settore in occasione del Congresso Nazionale.

La Consulta Nazionale elegge, fra i suoi membri, il Coordinatore Nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri, i quali, con il Coordinatore, costituiscono 1'Ufficio Centrale di Coordinamento.

I1 Coordinatore Nazionale di ciascun Settore Š membro di diritto del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale.

I1 Coordinatore Nazionale risponde del suo operato e di quello dell'Ufficio Centrale di Coordinamento alla Consulta.

TITOLO IV°

Bilancio, patrimonio e amministrazione

Art. 46

Bilancio Nazionale

I1 bilancio del Sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi ricevimento e, nel reparto delle disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base.

Le entrate sono costituite dalle quote
associative; dai proventi degli abbona menti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalla elargizione di persone, di enti pubblici e privati.

L'esercizio finanziano si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per il funzionamento degli organi di Settore e dei Comitati intersettoriali verrà assegnata, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, un'aliquota delle quote derivanti dai versamenti degli iscritti. La ripartizione tra i settori di detta aliquota sarà effettuata in relazione alla consistenza numerica dei settori stessi dopo aver comunque assicurato ai Settori e ai Comitati intersettoriali la somma indispensabile per il loro normale funzionamento.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Segreteria Generale predispone e presenta al Collegio dei Sindaci e al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo per L'anno successivo.

Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste.

Entro il 31 maggio, la Segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del Collegio dei Sindaci.

I1 bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese.

I1 bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dei prospetti specifici dei singoli capitoli.

II bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno.

Art, 47

Bilancio Provinciale e Regionale

Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati dalle Segreterie Regionali e Provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi.

I1 bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, entro il 15 maggio di ogni anno.

I1 bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla Segreteria Generale per il giudizio di conformità ai deliberati del Consiglio Nazionale.

I1 Segretario Amministrativo Nazionale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze gravi, sostituirsi agli organi periferici per la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, salva comunque l'applicazione dell'articolo è.

Art. 48
Patrimonio

I1 patrimonio dello S.N.A.L.S. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'organizzazione esistenti presso gli uffici centrali e periferici. La gestione del patrimonio nella sede centrale e nelle sedi periferiche è di competenza dei relativi organi, che assumono autonomamente la responsabilità, anche civile, degli atti sottoscritti a nome dello S.N.A.L.S..

Gli organi periferici non possono acquistare, alienare, ipotecare, concedere in garanzia beni immobili senza la preventiva autorizzazione da parte della Segreteria Generale.

Le spese sono deliberate dall'organo esecutivo competente, sentito il Segretario Amministrativo.

TITOLO V
Modifiche statutarie e regolamento

Art. 49

Le modifiche statutarie avvengono nel Congresso con la maggioranza dei due terzi dei voti, su proposte approvate a maggioranza dal Consiglio Nazionale o da un numero di delegati rappresentanti almeno un quinto dei voti congressuali.

Tutte le norme contenute nel presente Statuto sono regolamentate dal Consiglio Nazionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, il Consiglio Nazionale dovrà approvare il Regolamento.

Lo stesso organo approverà sue eventuali modifiche.

NORMA TRANSITORIA

I1 Consiglio Nazionale assume, nel periodo compreso tra il VI e il VII Congresso Nazionale, i poteri di organo costituente per la elaborazione di un nuovo Statuto in linea con i principi deliberati dal Congresso.